



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Prima Sezione Civile

Il Giudice designato, dott. Sebastiano Cassaniti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 5919/2014 R.G., promosso da

col patrocinio dell'avv. Elisabetta Freni;

Contro

, col patrocinio del prof. avv. Renato Scognamiglio, del prof. avv. Claudio Scognamiglio e dell'avv. Federico Italia;

rilevato che,

- con ricorso ex art. 702bis cpc ha chiesto il risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla illegittima segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi della Banca d'Italia; ha dedotto che la segnalazione (la cui illegittimità è stata dichiarata dal Tribunale di Siracusa con sentenza passata in giudicato) ha comportato la riduzione del suo reddito e l'impossibilità di fare ricorso la credito, perdendo altresì ogni possibilità di continuare ad esercitare la professione di promotore finanziario;
- costituitasi ritualmente in giudizio, Banca ha rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto ex art. 702bis cpc e ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda, deducendo che non sussiste il nesso causale tra il pregiudizio allegato dall'attore e la segnalazione alla centrale rischi da parte della convenuta in quanto il nominativo del è stato segnalato anche da altri istituti di credito e che, in ogni caso, il mancato ricorso al credito non impedisce l'esercizio della professione di promotore finanziario;

ritenuto che,

- in rito, non deve procedersi ex art. 702ter c. 3 cpc, atteso che le difese delle parti non richiedono un'istruzione non sommaria avuto riguardo alla prospettazione offerta dalla parte ricorrente e alle contestazioni della banca convenuta;



- l'illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia da parte di un istituto di credito costituisce fatto generatore di responsabilità extracontrattuale sicché il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno ai sensi degli art. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., dovendosi reintegrare il danno emergente e il lucro cessante subiti dal danneggiato in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito; inoltre in tale ipotesi va risarcito ex art. 2059 c.c. il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi frutto dell'indebito trattamento dei dati personali percepibili dai soggetti abilitati ad accedere al sistema informativo. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito (Cass. n. 12626/2010);
- nella specie, il danno patrimoniale dedotto dal ricorrente non può essere riconosciuto atteso che la riduzione della capacità reddituale del [redacted] non può essere univocamente ricondotta alla segnalazione alla centrale rischi effettuata da Banca [redacted] non essendovi relazione diretta – nemmeno secondo la regola causale dell'*id quod plerumque accidit* dedotta dal ricorrente – tra l'attività di promotore finanziario e l'impossibilità di ricorrere al credito; d'altra parte, non v'è prova che la cancellazione dall'albo dei promotori finanziari sia stata determinata dalla segnalazione illegittima, come rilevato dalla parte resistente;
- quanto al danno non patrimoniale, precisato che secondo la richiamata giurisprudenza il ricorso al criterio equitativo di risarcimento riguarda la prova del danno relativamente all'esatto ammontare del *quantum*, la domanda è fondata avendo il ricorrente dimostrato l'illegittimità della segnalazione e di non aver potuto far ricorso al credito (i rifiuti degli istituti di credito documentati dal ricorrente sono tutti antecedenti alla cancellazione della segnalazione e relativi a periodi in cui vi era unicamente la segnalazione comunicata da Banca [redacted]) e dovendosi prescindere, per tale ristoro, dalla concreta incidenza nell'attività professionale del [redacted] di tale impossibilità;
- dovendo procedere in via equitativa alla quantificazione del pregiudizio, può essere parzialmente condiviso il criterio dedotto dal ricorrente corrispondente ad 1/1000 della somma per cui è stata fatta la segnalazione per ogni giorno in cui la segnalazione è stata mantenuta; pertanto, la somma indicata in ricorso (€ 216.000, pari ad € 109,267 moltiplicata per 2160 giorni di durata della segnalazione) va ridotta della metà tenuto conto del fatto che



il ricorrente non svolgeva attività imprenditoriale e, quindi, non è riconducibile alla categoria di soggetti che fa ricorso al credito in modo professionale, la cui immagine è evidentemente maggiormente compromessa dal trattamento dei dati illegittimamente comunicati alla centrale rischi; pertanto, la parte resistente va condannata al pagamento della somma di € 108.000, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla cancellazione della segnalazione fino al soddisfo;

- le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate per metà (tenuto conto della parziale infondatezza della pretesa del ricorrente) e poste a carico della parte resistente per la rimanente parte;

P.T.M.

Disattesa ogni contraria istanza o eccezione, in parziale accoglimento della domanda avanzata da _____, condanna Banca _____ al pagamento della somma di € 108.000,00 in favore del ricorrente; compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento della rimanente parte che liquida in € 2.900,00 per compenso professionale, € 634,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), IVA e CP come per legge.

Siracusa, 16/04/2015

Il Giudice
dr. Sebastiano Cassaniti

